



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani "
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO
Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)
Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR
APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it



Circolare n. 61

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
All'albo pretorio

OGGETTO: PRESCRIZIONE USO DELLA MASCHERINA ANCHE SEDUTI AL PROPRIO BANCO

- **Considerato il DPCM 24 ottobre 2020** che, all'art. 1 ha escluso dall'obbligo di indossare le mascherine :
 - a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
 - b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità'.
- **Considerato il Decreto Legge 125 del 7 ottobre 2020** che prevede i medesimi casi di esclusione;
- **Considerata la nota Miur 1813 del 8 ottobre 2020** che ha specificato sull'uso della mascherina a scuola riportandosi al verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 che :
 - Non si indossa sotto i sei anni.
 - Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (*n.d., cd. "rima buccale", ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca*) e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)".
 - Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (*n.d. rime buccali, ut supra*), l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) **e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria"**.
- **Considerato** che ad oggi manca da parte dell'autorità sanitaria la definizione di una circolazione virale non bassa;
- **Considerato** tuttavia che nell'ordinanza n. 40 del 31 ottobre della regione Marche si rileva che:

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000061 - 03/11/2020 - UNICO - U

- *“le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di Sars CoV2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella Regione marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati”:*
- *“i dati contenuti nell’ultimo rapporto di monitoraggio trasmesso dall’USR per le Marche confermano una **maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi nelle comunità scolastiche...**”*
- **Ritenuto** che, anche in assenza di tale definizione da parte delle autorità **sanitarie, la circolazione virale nelle evidenze dei fatti** (numero degli allievi e del personale che è stato o è in isolamento fiduciario presso l’istituto e delle classi che hanno svolto la quarantena e numero dei contagi sul territorio) **non possa essere definita bassa;**

Tutto ciò valutato e considerato, ex D.gs. 81/2008, si prescrive a far data da martedì 3 novembre 2020 che:

- **tutti i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, esposti a maggiori possibilità di aerosolizzazione durante le spiegazioni, indossino la mascherina chirurgica anche in posizione statica, nelle occasioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (canto, spiegazioni, ecc.).**
- **tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado non esclusi dai provvedimenti normativi di cui sopra indossino la mascherina chirurgica anche seduti al proprio banco.**

*Appare appena il caso di specificare che **al bisogno o per giustificato motivo (ad es. durante la consumazione della merenda)** la mascherina possa essere temporaneamente abbassata dagli allievi, così come il docente possa abbassare la mascherina, se lo ritiene, purché mantenga la distanza dei 2 metri seduto in cattedra e con un adeguato grado di aerazione dell’aula,.*

- **Per ciò che concerne gli alunni della scuola primaria,** si conferma che, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina **può** essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (*n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca*) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Si raccomanda, tuttavia, anche agli alunni e al personale della scuola primaria, la massima attenzione ad indossare la mascherina in tutti i casi in cui ci sia la probabilità di non rispettare, anche temporaneamente, le distanze di almeno un metro, per motivi didattici o di altro tipo.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annarita Bregliozi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.